



COMUNE DI CONCO

Provincia di Vicenza
Viale Marco Poli, 2 CAP 36062 – P.I.00297410243 – C.F.91011400248
Tel. 0424/700301 – Fax. 0424700197
www.comune.conco.vi.it



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI



S O M M A R I O

TITOLO I - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II - TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 6 - Parametri per la commisurazione della tassa e determinazione della tariffa
- Art. 7 - Locali ed aree tassabili
- Art. 8 - Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 - Computo delle superfici
- Art. 10 - Agevolazioni ed esenzioni
- Art. 11 - Classificazione dei locali ed aree
- Art. 12 - Tassa giornaliera

TITOLO III - DENUNCE - ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

- Art. 13 - Denunce
- Art. 14 - Accertamento e controllo
- Art. 15 - Riscossione
- Art. 16 - Rimborsi
- Art. 17 - Sanzioni
- Art. 18 - Contenzioso

TITOLO IV – DISPOSIZIONI

- Art. 19 - Disposizioni transitorie
- Art. 20 - Funzionario Responsabile
- Art. 21 - Abrogazioni
- Art. 22 - Collegamento fra Ufficio Tributi ed Uffici comunali
- Art. 23 - Norme di rinvio

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Articolo 1 Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11. 1993, n. 507 (che da ora in poi verrà chiamato D. Lgs. Decreto o Legge), e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale dovuta una tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione disciplinata dal presente regolamento.

Articolo 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto dal Comune in regime di privativa: il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana previsto dall'art. 59 del Decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 915/82.

Ai sensi del 6 comma, art. 59 del decreto l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora per il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione fermo restando il disposto del 4 comma del presente articolo.

Articolo 3 Presupposto della tassa ed esclusioni

Presupposti della tassa ed esclusioni sono indicati dall'art. 62 del Decreto.
L'esenzione di cui al comma 1 viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Ai sensi del 3 comma dell'art. 62, a tutte le attività produttive, suscettibili di formare rifiuti speciali, tossici o nocivi, viene applicata una riduzione del 50% dell'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

I locali dove si producono rifiuti provenienti da attività industriali non sono soggetti alla applicazione della tassa ai sensi dell'art. 2 del DPR 915/92.

Per i locali ove vengono svolte attività industriali si intendono quei locali, superfici scoperte, sale di lavorazione ove per specifiche caratteristiche strutturali e per presenza di macchinari, ancorchè, non infissi al suolo, vengono svolte attività dalle quali derivi la produzione di rifiuti direttamente ascrivibili a tale lavorazione.

I locali o aree, sia pure ricompresi nei complessi industriali, ma che non siano adibiti direttamente a lavorazioni industriali (esclusi i locali accessori e le pertinenze che non sono soggetti ad imposizione) e ove si producono altri rifiuti legati alla presenza umana e che, anche per quantità e qualità, non sono equiparabili a rifiuti speciali, soggiacciono al pagamento della tassa.

Per le superfici operative superiori a 200 metri quadrati, nelle quali si svolgono attività produttive, gli operatori economici non sono tenuti al conferimento al servizio pubblico ed alla corresponsione della relativa tassa, a condizione che presentino annualmente al Comune, nei termini ordinari, apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese e copia del Registro carico – scarico rifiuti.

Articolo 4 **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

Ai sensi dell'art. 63 del Decreto la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse; detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia esso quello di accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.63 del Decreto. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Ai sensi del 3 comma dell'art. 63 del Decreto nei casi di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli obblighi o diritti del rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Articolo 5 **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad un anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Articolo 6 Parametri per la commisurazione della tassa e determinazione della tariffa
--

La tassa viene determinata, in ragione d'anno, sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani producibili nei locali ed aree in relazione al tipo di uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

Per la determinazione delle tariffe specifiche per ogni singola utilizzazione od attività si definiscono le seguenti entità:

a) Costo convenzionale del servizio (CCS):

è dato dal prodotto tra il costo di esercizio (c) determinato secondo le disposizioni dell'art. 61 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ed il grado di copertura (GC):

$$CCS = C * GC$$

b) Tariffa media (TM)

è data dal rapporto tra il costo convenzionale del servizio (CCS) e la superficie complessiva imponibile (S) nota od accertata:

$$TM = CSS / S$$

c) Produttività media (PM)

è data dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti solidi urbani (Q) complessivamente prodotto, espresso in chilogrammi, ed il totale delle superfici imponibili (S):

$$PM = Q / S$$

d) Produttività specifica (PS)

è data dal rapporto tra la produzione peculiare specifica di ogni singola attività o gruppo di attività (PC) e la superficie tassabile della stessa attività (SC):

$$PS = PC / SC$$

e) Costo medio di smaltimento (CM)

è dato dal rapporto tra il costo complessivo dello smaltimento (C) ed il quantitativo di rifiuti solidi urbani complessivamente prodotto (Q):

$$CM = C / Q$$

f) Costo specifico di smaltimento (CS)

è dato dal rapporto tra il costo peculiare di smaltimento per i rifiuti prodotti da ogni singola attività o gruppo di attività (CC) ed il quantitativo prodotto dalla stessa attività (QC):

$$CS = CC / QC$$

La Tariffa unitaria (TU) si ottiene applicando la tariffa media per il rapporto tra la produttività specifica e la produttività media e per il rapporto tra il costo specifico ed il costo medio:

$$TU = TM * \frac{PS}{PM} * \frac{CS}{CM} * \frac{\alpha}{MQ} \left(\frac{KG}{MQ} * \frac{\pounds}{KG} * \frac{\pounds}{KG} \right)$$

I dati relativi alla produttività specifica sono ottenuti attraverso rilevamenti effettuati direttamente o indirettamente eseguiti per conseguire basi di dati sulla produzione di rifiuti, oppure utilizzando elementi disponibili o dati statistici, e le relative elaborazioni, prodotti da organizzazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, o di altri enti ed istituti di ricerca.

I dati relativi al costo specifico di smaltimento, qualora non desumibili con criteri definiti al comma precedente, si ottengono assegnando un coefficiente moltiplicatore (W), compreso tra i valori 0,70 e 1,30, ad ogni categoria da applicare al costo complessivo di smaltimento (C) onde ottenere il costo peculiare di smaltimento (CC) di ogni singola categoria, secondo la seguente formula:

$$CC = \frac{W}{W} * C$$

Il coefficiente (W) sarà stabilito tenendo conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto, quali la composizione organica, dimensione media, peso specifico, potere calorifico e della onerosità della sua introduzione nel ciclo di smaltimento.

Articolo 7 Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso; sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno dell'abitazione tanto se principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni ecc.) così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, serre ornamentali non a terra ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, ristoranti, trattorie collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché, negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili, nonché, le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo, teatri, cinema o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, case di riposo, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali e case di cura private (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4 comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82), delle caserme, stazioni ecc;

g) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini ecc)

Si considerano aree tassabili con la sola esclusione di quelle di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani;
- qualsiasi altra area scoperta idonea a produrre rifiuti;
- le superfici scoperte dei balconi e terrazzi.

Articolo 8

Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art. 3 del presente regolamento si considerano, a titolo esemplificativo non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree.

- a) i locali riservati ad impianti tecnologici (centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili) solo quando non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- b) le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi al pubblico e comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- c) le superfici e le parti di esse, come orti, giardini e legnaie, ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore od uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- e) tutte le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti, fermo restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
- f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (acqua, gas, luce);
- g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè, tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

Articolo 9

Computo delle superfici

Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, escludendo qualsiasi costruzione in essi presente (es. scale, ascensori...), espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore o in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 340 della legge 311/2004 (gruppi di categorie R, P e T di cui al D.P.R. 138/98).

A decorrere dal 01/01/2005, per le unità immobiliari censite nel catasto edilizio urbano, la superficie dichiarata non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata ai sensi del D.P.R. 138/98.

Articolo 10

Agevolazioni ed esenzioni

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) chiese o locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento. Sono in ogni caso esenti i locali e le aree di proprietà del Comune ed utilizzati dalle Scuole;
- c) le abitazioni sfornite di mobili per tutto il periodo dell'anno e prive di servizi (acqua, luce ecc...);
- d) gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo (stalle e fienili);

Esoneri

Possono, inoltre, essere esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa coloro che si trovano in gravi e comprovate situazioni economiche e sociali debitamente certificate dall'Assistente Sociale del Comune.

Le esenzioni e gli esoneri sono concessi su domanda presentata all'Ufficio Tributi dagli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto con decorrenza dall'anno successivo. Gli esoneri avranno decorrenza dalla data di presentazione della domanda e solamente per l'anno in corso.

L'Ufficio Tributi può riservarsi di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del Decreto sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Agevolazioni

- L'importo imponibile della T.A.R.S.U. (tariffa unitaria x metri quadrati), riferito all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è ridotto del 25% per i contribuenti in possesso di tutti i seguenti 4 requisiti:
 - Ultra sessantacinquenni;
 - Residenti;
 - Unici occupanti dell'immobile (intendesi dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale)
 - Immobile non locato (neanche per brevi periodi durante l'anno).

Al fine di usufruire della riduzione in oggetto, sarà cura dei soggetti interessati presentare all'ufficio tributi comunale, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) secondo il modello predisposto dallo stesso ufficio, nella quale dichiareranno di possedere tutti i requisiti richiesti. Il contribuente è tenuto altresì a comunicare tutte le variazioni (es: locazione dell'immobile, perdita della residenza ecc....), che possono far venire meno il diritto alla riduzione in argomento.

- L'importo imponibile della T.A.R.S.U. (tariffa unitaria x metri quadrati), è ridotto del 10 % per i contribuenti residenti in Comune di Conco che possiedono e utilizzano un composteur .

Tale riduzione può essere applicata esclusivamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ove il composteur viene utilizzato.

La riduzione del 10% avrà decorrenza dalla data di consegna del composteur.

Nel caso in cui il composteur venga consegnato successivamente all'emissione delle bollette annuali, la riduzione avrà effetto a partire dall'anno successivo.

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che l'utente non utilizza il composter assegnato, l'Ufficio provvederà all'immediata cancellazione della riduzione del 10%.

Articolo 11

Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2 del Decreto, i locali ed aree sono classificabili nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione nel rispetto del criterio di omogeneità nella attitudine alla produzione di rifiuti:

CATEGORIA I

case, appartamenti e locali ad uso abitazione, compresi gli accessori;

CATEGORIA II

locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali e simili;

CATEGORIA III

laboratori e locali artigianali, stabilimenti industriali, distributori di carburante che producono, di regola, rifiuti urbani e/o rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani;

CATEGORIA IV

Locali destinati al ricovero di automezzi e attrezzature utilizzati da artigiani nell'ambito della loro attività e aventi come destinazione d'uso quella artigianale

CATEGORIA V

trattorie, osterie, bar, caffè, pubblici esercizi, negozi;

CATEGORIA VI

alberghi;

CATEGORIA VII

istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza, colonie, asili;

CATEGORIA VIII

locali destinati a circoli, sale da convegno, teatri, cinematografi e sale da ballo all'aperto;

CATEGORIA IX

ospedali ed istituti di cura pubblici e privati che producono, di regola, rifiuti urbani e/o rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani;

CATEGORIA X

campeggi.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Ai fini dell'individuazione della categoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso, fatta eccezione per le aree in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi.

La superficie dei locali ed aree dipendenti è assoggettata alle stesse aliquote dei locali ed aree principali. Si intendono per locali dipendenti i retrobottega, i magazzini ed altri servizi annessi ai negozi, uffici, bar, ristoranti, pasticcerie e simili. La dipendenza è data dalla natura complementare della destinazione dei locali rispetto all'uso di quelli principali.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia svolta una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tale fine utilizzata.

La classificazione indicata al comma 1 troverà applicazione con decorrenza 1 gennaio 1996 ai sensi del 2 comma, art. 79 del Decreto.

Articolo 12

Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni, anche se ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del Decreto; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono concesse le seguenti esenzioni e/o riduzioni nel rispetto dei criteri di cui all'art. 67 del Decreto:

- a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) esenzione per le occupazioni dovute ad attività edilizia.

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Articolo 13

Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta esclusivamente sull' apposito modello messo

a disposizione dal Comune stesso entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. In caso di omessa presentazione della denuncia di variazione, non sono ammesse variazioni alle posizioni già accertate. Nel caso in cui la denuncia di variazione venga presentata successivamente all'emissione delle bollette annuali, la variazione stessa avrà effetto a partire dall'anno successivo.

La denuncia ha effetto a partire dalla data di presentazione ed è valida anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, gli estremi catastali dell'immobile, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- a) per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti il nucleo familiare e dei coabitanti che occupano e detengono l'immobile a disposizione;
- b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e la residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
- c) per le ditte, oltre alle informazioni di cui al punto b) devono essere dichiarati il numero di addetti, le attività svolte e le materie prodotte e la eventuale iscrizione alla CCIAA.

Qualora il contribuente sia persona diversa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione dovrà contenere generalità ed indirizzo di quest'ultimo.

Chi occupa abitazioni site in diversi fabbricati è tenuto a presentare un'unica denuncia, indipendentemente dal numero di locali che ha in uso.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 63 del Decreto la dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.

Articolo 14

Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, il funzionario responsabile di cui all'art. 21 del presente regolamento, emette avviso di accertamento dei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del Decreto.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del Responsabile del tributo, ai sensi dell'art. 73 del Decreto:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici da restituire, debitamente sottoscritti ai sensi del 2 comma dell'art. 73 del Decreto; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a suddette richieste di notizie nel termine concesso, i vigili o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di apposita autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo.
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2829 del Codice Civile.

Articolo 15 **Riscossione**

La TARSU dovuta per il tributo e relative addizionali, liquidati sulla base delle denunce presentate nei termini di legge, sono riscossi o direttamente dal Comune mediante l'invio di avvisi di pagamento oppure mediante iscrizioni in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.

Il Comune procede al recupero degli importi non pagati anche mediante la formazione di ruoli nominativi secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del Decreto Lgs. 507/1993.

Articolo 16 **Rimborsi**

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo o comunque già versato e non dovuto, la richiesta di rimborso della tassa riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali od aree tassati deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cinque anni dal giorno del versamento ovvero dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione e lo sgravio o rimborso è disposto dal funzionario responsabile entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, in attuazione dell'art. 1 co. 164 della legge 296/2006.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura prevista dal Regolamento delle Entrate, così come disposto dal comma 165 dell'art. 1 della legge 296/2006, con maturazione giornaliera e con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 17

Sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili relativamente alla tassa smaltimento rifiuti si fa riferimento a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 18

Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. 31.12.1992, n. 545 e al D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate di Venezia, Sezione staccata di Vicenza.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI ED ORGANIZZATIVE

Articolo 19

Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.

In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art. 14, originarie, integrative o di variazione.

Articolo 20

Funzionario Responsabile

Ai sensi dell'art. 74 del Decreto la Giunta Comunale designa un Funzionario Responsabile della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa, nonché, quelle previste dal presente Regolamento ove non attribuito espressamente ad altro Organo comunale.

Articolo 21

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 22

Collegamenti fra ufficio tributi ed uffici comunali

Gli uffici comunali devono comunicare mensilmente al Servizio Tributi le notizie seguenti:

- Uffici demografici: i dati su immigrati ed emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
- Ufficio tecnico: elenco certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- Ufficio commercio: estremi delle autorizzazioni rilasciate;
- Comando vigili urbani: per accertamenti vari su richiesta dell'Ufficio Tributi.

Articolo 23

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.